

DECRETO LEGGE "RILANCIO"



INDENNITÀ LAVORATORI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA COVID-19 GIÀ PREVISTE DAL DECRETO "CURA ITALIA" E RIVISTE DAL DECRETO "RILANCIO"

I lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno già percepito il bonus di 600 euro per il mese di marzo, hanno diritto, alla medesima indennità pari a 600 euro, anche per il mese di aprile.

La medesima indennità di 600 euro per il mese di aprile è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici del settore turismo e degli stabilimenti termali, a condizione che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non siano titolari di pensione e né di rapporto di lavoro dipendente né di NASPI, alla data del 19 maggio 2020.

Per il mese di maggio l'indennità è pari a 1.000 sia per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali sia per i lavoratori in somministrazione, a condizione che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non siano titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASPI, alla data del 19 maggio 2020.

Gli operai agricoli a tempo determinato che hanno già percepito il bonus di 600 euro per il mese di marzo hanno diritto ad un'indennità pari a 500 solo per il mese di aprile.

I lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con reddito non superiore a 50.000 euro, che hanno già percepito il bonus di 600 euro per il mese di marzo, hanno diritto alla medesima indennità pari, a 600 euro, anche per i mesi di aprile e maggio.

La medesima indennità, pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio, spetta anche ai lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 e con reddito non superiore a 35.000 euro. Per usufruire del bonus i lavoratori rientranti nelle suddette categorie non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data del 19 maggio 2020.

Per i lavoratori che non hanno richiesto le indennità spettanti per il mese di marzo, occorre presentare domanda, pena di decadenza, entro il 3 giugno 2020.

Le suddette indennità non sono cumulabili tra di loro e non spettano ai percettori di reddito di cittadinanza di importo pari o superiore a quello dell'indennità. Se l'importo del reddito di cittadinanza è inferiore verrà incrementata quest'ultima prestazione.

Per fruire delle indennità i lavoratori rientranti nelle suddette categorie non devono essere titolari di pensione ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità

L'ITAL è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per la corretta presentazione telematica della domanda all'INPS